

eLearning module

E-commerce: regimi OSS/IOSS – Corso base (Base OSS/IOSS)

Temi di apprendimento del corso

Ecco un breve e utile riepilogo dei temi più importanti del corso.

1 Obiettivi di apprendimento

Al termine di questo corso, avrai appreso:

- La principale procedura OSS nei 3 regimi: regime UE, non UE e d'importazione (IOSS).
- I diversi portatori d'interesse, l'interazione degli operatori economici con le amministrazioni doganali e fiscali nelle procedure dei diversi regimi.
- Le funzionalità generali di OSS e IOSS.
- I vantaggi dell'uso dei 3 regimi.

2 Introduzione a OSS/IOSS

A partire dal 1° luglio 2021 l'ambito dei regimi UE e non UE già esistenti è stato esteso da servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a tutti i servizi da impresa a consumatore (B2C) prestati in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a talune cessioni nazionali di beni facilitate da interfaccia elettroniche, diventando lo sportello unico (OSS).

I tre regimi dello sportello unico sono facoltativi per i soggetti passivi ma consentono loro di dichiarare e pagare l'IVA negli Stati membri in cui tali soggetti passivi (in linea generale) non sono stabiliti attraverso un portale web nello Stato membro in cui sono identificati (Stato membro di identificazione).

Sportello unico (One Stop Shop, OSS)

	Soggetto passivo/fornitore non stabilito nell'UE 	Soggetto passivo/fornitore stabilito nell'UE 
Prestazioni di servizi a consumatori (B2C)	 Regime non UE (OSS)	 Regime UE (OSS)
Vendite a distanza di beni nell'UE	 Regime UE (OSS)	 Regime UE (OSS)
Cessioni nazionali di BENI da parte di FORNITORI PRESUNTI	 Regime UE (OSS)	 Regime UE (OSS)

3 Regime UE

3.1 Registrazione

I 3 regimi contemplano cessioni e prestazioni diverse e sono aperti a diversi soggetti passivi:

- 1) Tutti i soggetti passivi stabiliti nell'UE possono utilizzare il regime UE e il regime di importazione.

- 2) Un soggetto passivo non stabilito nell'UE che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni può usare tutti e 3 i regimi.
- 3) Un soggetto passivo che è un fornitore presunto ed effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali di beni può usare tutti e 3 i regimi.

3.2 Dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA contiene i dati delle cessioni/prestazioni in ciascuno Stato membro di consumo:

- 1) l'imponibile totale per ogni prodotto fornito a ciascuno Stato membro in cui ha effettuato vendite, salvo quelli in cui ha una stabile organizzazione
- 2) l'importo dell'IVA e l'aliquota IVA
- 3) i servizi forniti a partire dallo Stato membro di identificazione o dalle stabili organizzazioni in un altro Stato membro devono essere elencati separatamente
- 4) i beni forniti sono elencati per Stato membro in cui la spedizione/trasporto dei beni ha inizio

Un soggetto passivo che si avvale del regime UE deve presentare, in formato elettronico, una dichiarazione IVA per lo sportello unico per ogni periodo d'imposta. Il periodo d'imposta corrisponde al trimestre civile per il regime non UE e per il regime UE. La dichiarazione IVA per lo sportello unico deve essere presentata entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

3.3 Pagamento dell'IVA

Il pagamento dell'IVA deve contenere un riferimento alla relativa dichiarazione IVA per lo sportello unico e dovrebbe essere effettuato al momento della presentazione della dichiarazione IVA per lo sportello unico. Tuttavia, qualora il pagamento non sia effettuato alla presentazione della dichiarazione, dovrà essere effettuato al più tardi entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione.

3.4 Procedure specifiche

Cancellazione

Un soggetto passivo può lasciare volontariamente (cancellazione) un regime e deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile precedente a quello in cui intende cessare di avvalersi del regime.

Esclusione

Un soggetto passivo può essere escluso da un regime dallo Stato membro di identificazione per un determinato periodo di tempo in caso di persistente inosservanza delle norme. Tale soggetto sarà escluso da tutti gli altri regimi e non potrà registrarsi ad alcuno dei tre regimi prima della scadenza del periodo di quarantena.

Quarantena

Il periodo di quarantena è il periodo durante il quale il soggetto passivo è escluso dall'utilizzo di qualsiasi regime dello sportello unico. C'è un periodo di quarantena di 2 anni a partire dal mese successivo a quello in cui il soggetto è stato escluso.

4 Regime non UE

4.1 Registrazione

Qualsiasi soggetto passivo, non stabilito nell'UE, che presta servizi nell'UE a soggetti non passivi all'interno dell'UE, può registrarsi al regime non UE.

Per il regime non UE, un soggetto passivo può scegliere qualsiasi Stato membro quale Stato membro di identificazione. Lo Stato membro assegnerà un numero individuale di identificazione IVA al soggetto passivo. Tale numero di identificazione IVA può essere utilizzato solo per dichiarare prestazioni che rientrano nell'ambito del regime non UE.

4.2 Dichiarazione IVA

Un soggetto passivo che si avvale del regime non UE deve presentare, in formato elettronico, una dichiarazione IVA trimestrale per ogni periodo d'imposta. Il periodo d'imposta corrisponde al trimestre civile per il regime non UE e per il regime UE. La dichiarazione IVA per lo sportello unico deve essere presentata entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

La dichiarazione IVA deve contenere i seguenti dati:

- 1) imponibile totale per ogni prodotto fornito a ciascuno Stato membro
- 2) importo dell'IVA
- 3) aliquota IVA

4.3 Pagamento dell'IVA

Il pagamento dell'IVA deve essere effettuato allo Stato membro di identificazione che distribuisce l'IVA a ciascuno Stato membro di consumo.

4.4 Procedure specifiche

Cancellazione

Un soggetto passivo deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile precedente a quello in cui intende cessare di avvalersi del regime. Sarà cancellato dal regime non UE e potrà registrarsi al regime UE per dichiarare le sue forniture al consumatore.

Esclusione

Lo Stato membro di identificazione può escludere il soggetto passivo dal regime non UE se il soggetto passivo gli notifica che non fornisce più i servizi e/o i beni che rientrano nel regime, se si può presumere che le sue attività che rientrano nel regime speciale siano cessate, se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime o se persiste nell'inosservanza delle norme relative al regime.

Quarantena

Un periodo di quarantena si applica qualora un soggetto passivo persista nell'inosservanza delle norme relative al regime non UE; in questi casi si applica un periodo di quarantena di 2 anni successivi al periodo d'imposta (trimestrale o mensile) in cui il soggetto passivo è stato escluso.

5 Regime di importazione

Lo sportello unico per le importazioni (IOSS) semplifica la dichiarazione e il pagamento dell'IVA per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi da venditori UE o non UE a consumatori nell'UE.

Lo IOSS permette ai fornitori e alle interfacce elettroniche che vendono beni importati ad acquirenti nell'UE di riscuotere, dichiarare e versare l'IVA alle autorità fiscali invece di far pagare l'IVA all'acquirente al momento dell'importazione nell'UE dei beni, come avveniva prima del 1° luglio 2021.

Se il venditore non è registrato allo IOSS, l'acquirente dovrà pagare l'IVA e solitamente anche una tassa di sdoganamento aggiuntiva imposta dal vettore.

- 1) Lo IOSS si applica solo a consegne di beni di valore ≤ 150 EUR.
- 2) All'acquirente viene imposta l'IVA al momento dell'acquisto e non quando i beni sono importati nell'UE.
- 3) La dichiarazione di importazione deve contenere il numero dello IOSS valido.

5.1 Registrazione

Registrazione diretta

Per il regime di importazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sua attività.

Qualora il soggetto passivo non abbia stabilito la sua attività nell'UE, lo Stato membro di identificazione è uno Stato membro in cui l'impresa ha una stabile organizzazione.

Qualora il soggetto passivo sia stabilito al di fuori dell'UE, ma in un paese terzo che ha concluso con l'UE un accordo di reciproca assistenza per la riscossione dell'IVA, ed effettui vendite a distanza di beni importati da tale paese terzo, è libero di scegliere un qualsiasi Stato membro quale Stato membro di identificazione. In questo caso, non c'è bisogno di designare un intermediario per potersi avvalere del regime di importazione.

Registrazione indiretta tramite un intermediario

Se il soggetto passivo effettua vendite a distanza di beni importati da altri paesi terzi, dovrà nominare un intermediario per potersi avvalere del regime di importazione.

Lo Stato membro di identificazione assegnerà all'intermediario un numero di identificazione IVA individuale per lo IOSS.

5.2 Dichiarazione IVA

Nel regime di importazione, il soggetto passivo dichiara vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per un valore non superiore ai 150 EUR. Questa soglia si applica a ogni consegna. Il soggetto passivo o l'intermediario devono presentare in formato elettronico la dichiarazione IVA per lo sportello unico per l'importazione allo Stato membro di identificazione entro la fine del mese successivo al termine del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Nel regime di importazione, il periodo d'imposta corrisponde a un mese civile.

Il soggetto passivo fornisce informazioni sulla dichiarazione IVA a ciascuno Stato membro menzionato nella dichiarazione IVA in cui si è conclusa la spedizione o il trasporto dei beni al consumatore.

5.3 Pagamento dell'IVA

Il soggetto passivo paga l'IVA dovuta allo Stato membro di identificazione. Versa l'importo totale risultante dalla dichiarazione IVA (che copre tutti gli Stati membri di consumo). Lo Stato membro di identificazione distribuisce quindi le somme appropriate ai vari Stati membri di consumo.

5.4 Procedure specifiche

Cancellazione

Per cancellare la propria registrazione al regime di importazione, il soggetto passivo, o l'intermediario che agisce per suo conto, deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese precedente a quello in cui intende cessare di avvalersi del regime.


Esclusione

Se un soggetto passivo viene escluso dal regime d'importazione, il suo numero di identificazione IVA per lo IOSS rimarrà valido fino a 2 mesi per permettere l'importazione di beni che erano stati forniti prima della data di esclusione. Ciò non si applica qualora il soggetto passivo sia escluso per una persistente inosservanza delle norme del regime di importazione. In questo caso, il numero di identificazione IVA per lo IOSS non è più valido dal giorno successivo alla data in cui la decisione di esclusione è stata inviata al soggetto passivo.

Quarantena

Se l'intermediario persiste nell'inosservanza delle norme relative al regime d'importazione, si applica un periodo di quarantena di 2 anni a partire dal mese in cui era stato escluso dal registro. Di conseguenza, il soggetto passivo, o i soggetti passivi, che rappresentano saranno esclusi perché non soddisfano le condizioni per avvalersi del regime di importazione. Possono comunque registrarsi nuovamente per il regime di importazione immediatamente se rispettano le condizioni per farlo, e cioè direttamente se sono stabiliti nell'UE o nominando un altro intermediario.

I fornitori che sono direttamente registrati per l'uso dello IOSS (e cioè senza intermediario) saranno esclusi dal regime se persistono nell'inosservanza delle norme relative al regime.



Ricorda che questo è solo un breve e utile riepilogo dei temi più importanti del corso. Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione alla formazione.



Publications Office
of the European Union

ISBN
DOI:
KI

© European Union, 2021

Reuse of this document is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated (Creative Commons Attribution 4.0 International license). For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.
All images © European Union, unless otherwise stated – all rights reserved.